



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO VI

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili  
Piazza della Repubblica, 59  
00185 ROMA  
Fax 0647863349

e, p.c. All'Ufficio di Coordinamento e Segreteria del  
Direttore Generale del Tesoro  
[ucsdgt@dt.tesoro.it](mailto:ucsdgt@dt.tesoro.it)  
c.a. di Grecco Tiziana  
[tiziana.grecco@mef.gov.it](mailto:tiziana.grecco@mef.gov.it)  
ROMA

All'Agenzia delle Entrate  
Divisione Contribuenti  
[div.contribuenti@agenziaentrate.it](mailto:div.contribuenti@agenziaentrate.it)  
ROMA

Al Direttore Generale delle Finanze  
SEDE

**OGGETTO:** Rinvio termine trasmissione telematica dati relativi ai corrispettivi giornalieri - richiesta CNDCEC

Con email dell'8 agosto 2019, l'Ufficio di Coordinamento e Segreteria del Direttore Generale del Tesoro ha inoltrato, per il seguito di competenza, la nota del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, concernente la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che esclude l'applicazione di sanzioni nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (in vigore dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari sopra i 400.000) nel caso di trasmissione dei corrispettivi entro il mese

successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Consiglio ha segnalato che alla scadenza del 2 settembre p.v. (termine così fissato, cadendo il 31 agosto di sabato), molti soggetti non si saranno ancora dotati dei nuovi registratori telematici a causa dei ritardi nelle consegne da parte delle società produttrici e che, inoltre, molti contribuenti non hanno ancora "familiarizzato" adeguatamente con i nuovi servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, nello scorso mese di luglio, per l'effettuazione dell'adempimento.

Sulla base di tali premesse, con la nota che si riscontra, si chiede un differimento dell'obbligo in questione al 30 settembre 2019, alla luce dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi.

Al riguardo, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 del 2019, ha chiarito che l'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 fornisce risposta alle potenziali difficoltà riscontrabili in sede di prima applicazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, tale disposizione consente ai contribuenti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico di assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'Agenzia ha, altresì, precisato che i predetti soggetti, fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter, potranno adempiere all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696), fermo restando l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino alla messa in uso del registratore telematico. Resta, inoltre, fermo l'obbligo di liquidazione dell'IVA periodica nei termini ordinari.

PER IL DIRETTORE  
Gianna Blasilli  
[Firmato digitalmente]